nostri Esp



Interessi usurai, rimedi e tutele

Cari lettrici e lettori, in questo numero vorrei affrontare con Voi una questione che, negli ultimi mesi, è stata oggetto di attenzione da parte dei media sia regionali che nazionali ovvero l'applicazione, da parte di alcuni istituti di credito, di interessi che possono arrivare alla soglia dell'usura.

Consapevole della tecnicità della materia, in questa sede spero di fornirvi alcuni strumenti per potersi muovere nel mondo dei propri diritti "bancari" e non solo con maggior consapevolezza e determinazione. In primo luogo è necessario premettere alcune definizioni che ci consentano di comprendere ciò di cui si parla. Per interesse si intende il frutto civile del denaro. In tal senso l'art. 1282 c.c. stabilisce che "i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto...". Gli interessi sono pertanto prestazioni pecuniarie - somme di denaro, percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento.

Gli interessi sono percentuali, in quanto calcolati come percentuale del capitale dovuto, c.d. saggio di interesse; periodici, in quanto dovuti in ragione del tempo in cui il debitore utilizza il capitale altrui o ne ritarda il pagamento ed accessori attesa la dipendenza degli stessi dal capitale.

Esistono più tipologie di interessi. Tra questi, i più importanti, i c.d. interessi corrispettivi dovuti a titolo di remunerazione sulle somme date a mutuo e sulle somme liquide ed esigibili ed i c.d. interessi moratori, dovuti in forza del ritardo a restituire una somma di denaro.

Ciò premesso ci si chiede ora che cosa si intenda per usura ed interesse usurario.

Il termine usura individua, nel gergo tecnico, il reato previsto e punito all'art. 644 c.p.

Tale disposizione è stata oggetto di un'importante riforma nel 1996 (L. n. 108/1996) che ha introdotto dei parametri "oggettivi" per l'individuazione del reato di usura così ampliandone l'ambito di applicazione ed offrendo una tutela rafforzata per i soggetti vessati da questo odioso fenomeno. L'art. 644 c.p., nella sua attuale formulazione, punisce con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro "chiunque....si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantagai usurari".

Ciò chiarito, quando l'interesse può dirsi usurario? E' la legge che stabilisce quando il saggio di interesse diventa usurario. In tal senso si esprime il comma 3 dell'art. 644 c.p. ai sensi del quale "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari". Ebbene la legge (art. 2, co. 4, L. n. 108/1996) prevede che "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

Ove ciò non bastasse, il terzo comma dell'art. 644 c.p., prevede la c.d. Usura in concreto, nella misura in cui stabilisce che "sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".

In altre parole la previsione legale di un limite, superato il quale l'interesse deve considerarsi usurario, integra una presunzione relativa superabile in sede giudiziale ove si accerti/dimostri che, per le condizioni di difficoltà economica – finanziaria dell'usurato e con riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari, nonostante il saggio di interesse sia inferiore al tasso soglia deve comunque ritenersi usurario.

L'attenzione di giornali e tv si è recentemente focalizzato sugli elementi che concorrono a determinare il tasso usurario. In tale direzione l'art. 644 c.p., al quarto comma, individua, con una certa analiticità, le voci che compongono l'interesse usurario stabilendo che per la "determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito". Quali sono le conseguenze nel caso si accerti la presenza di un tasso usurario? L'accertamento dell'usurarietà dell'interesse, data la tecnicità della materia, richiede spesso una preventiva perizia econometria. Quest'ultima avrà per oggetto tutta la documentazione



(es. contratti, comunicazioni di variazioni unilaterali) rilasciata dall'istituto di credito o da altro intermediario finanziario. Ove il Giudice accerti la presenza di un tasso usuraio, troverà applicazione il disposto dell'art. 1815, co. 2, c.c. a tenore del quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". L'art. 1815, co. 2, c.c. si riferisce testualmente al solo contratto di mutuo, tuttavia la prassi applicativa, ritiene pacificamente che tale norma operi per tutti i contratti di credito. La previsione di un interesse usurario viene pertanto "sanzionata" con la trasformazione del contratto da oneroso a gratuito. L'usurato, quindi, dovrà restituire il solo capitale e non, invece, anche gli interessi.

Chi ritiene di essere stato leso con l'applicazione di interessi usurai bene potrà rivolgersi a un avvocato e/o ad un'associazione di consumatori che previa le dovute valutazioni tecniche - perizia econometrica di cui sopra-consiglieranno la migliore azione e strategia difensiva a tutela delle proprie ragioni che si potrà esplicare sia in ambito civile che penale.

Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all'indirizzo affaridifamiglia.lapiazza@gmail.com autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviatomi.